

RISOLUZIONE RIS-3/73-IV/95

**NORMA COMMERCIALE APPLICABILE ALL'OLIO D'OLIVA E
ALL'OLIO DI SANSÀ DI OLIVA**

IL CONSIGLIO OLEICOLO INTERNAZIONALE,

Vista la Norma commerciale internazionale applicabile agli oli d'oliva e agli oli di sansa di oliva COI/T.15/NC n 1/Rev.1, del 19 febbraio 1987, adottata all'unanimità il 19 febbraio 1987 dalla risoluzione RIS-3/IV-S.ex.6/87, e l'emendamento di questa Norma del 18 maggio 1990 circa la denominazione del taglio di olio d'oliva raffinato e di olio d'oliva vergine in applicazione della decisione del COI (62^a Sessione, maggio 1990) di modificare la corrispondente disposizione dell'Accordo Internazionale sull'Olio di Oliva e sulle Olive da Tavola, 1986;

Vista la risoluzione RIS-3/64-IV/91, del 30 maggio 1991, con la quale il COI ha adottato la Norma commerciale internazionale applicabile agli oli d'oliva e agli oli di sansa di oliva COI/T.15/NC n 1/Rev. 2, del 30 maggio 1991, per armonizzare i termini della definizione degli oli d'oliva vergini con quelli dell'Accordo Internazionale sull'Olio di Oliva e sulle Olive da Tavola, 1986, emendato conformemente alla risoluzione RIS-2/64-IV/91, del 30 maggio 1991;

Vista la risoluzione RIS-2/65-IV/91, del 21 novembre 1991, con la quale il COI ha adottato la Norma commerciale internazionale applicabile agli oli di oliva e agli oli di sansa di oliva COI/T.15/NC n 1/Rev. 3, del 21 novembre 1991, che introduceva i metodi di analisi e i limiti adottati, per ciascuno dei criteri determinati, per le diverse categorie di oli d'oliva e di oli di sansa di oliva;

Vista la risoluzione RIS-3/66-IV/92, del 28 maggio 1992, con la quale il COI ha adottato la Norma commerciale internazionale applicabile agli oli d'oliva e agli oli di sansa di oliva COI/T.15/NC n 1/ Rev. 4, del 28 maggio 1992, che tiene conto dell'introduzione dei metodi e dei limiti adottati nella 66^a Sessione e del margine di tolleranza fissato fino al 31 ottobre 1993 per il punteggio organolettico minimo per l'olio d'oliva vergine extra e per l'olio d'oliva vergine fino;

Vista l'adozione, in 67^a Sessione, della Norma commerciale internazionale applicabile agli oli d'oliva ed agli oli di sansa di oliva, COI/T.15/NC n 1/Rev. 5, del 25 novembre 1992, sull'introduzione dei limiti di tenore di idrocarburi steroidei e dei metodi corrispondenti adottati a titolo provvisorio;

Vista la risoluzione RIS-3/68-IV/93, del 10 giugno 1993, relativa alla Norma commerciale internazionale applicabile agli oli d'oliva e agli oli di sansa di oliva, COI/T.15/NC n 1/Rev. 6, del 10 giugno 1993, sull'emendamento in materia di limiti per diversi criteri analitici concernenti in particolare la composizione in acidi grassi, i tenori in cere e in contaminanti;

Vista la risoluzione RIS-4/70-IV/94, del 3 giugno 1994, con la quale il COI ha adottato la Norma commerciale applicabile all'olio d'oliva e all'olio di sansa di oliva (COI/T.15/NC n 2, del 3 giugno 1994) sull'introduzione degli emendamenti dell'Articolo 26 dell'Accordo Internazionale sull'Olio di Oliva e sulle Olive da Tavola, 1986, in materia di denominazioni e di definizioni degli oli d'oliva e degli oli di sansa di oliva, adottate dalla risoluzione RIS-3/70-IV/94, del 3 giugno 1994;

Vista la risoluzione RIS-2/71-IV/94, del 17 novembre 1994, con la quale il COI ha adottato a titolo provvisorio il metodo per la valutazione organolettica dell'olio d'oliva vergine (COI/T.20/Doc. n 15, del 17 novembre 1994) e le norme connesse concernenti la metodologia generale per la valutazione organolettica dell'olio d'oliva vergine (COI/T.20/Doc. n 13) e la guida per la selezione, l'addestramento e il controllo degli assaggiatori (COI/T.20/Doc. n 14);

Vista la risoluzione RIS-3/71-IV/94, del 17 novembre 1994, con la quale il COI ha adottato la Norma commerciale applicabile all'olio d'oliva e all'olio di sansa di oliva sull'emendamento della differenza massima tra il contenuto reale e il contenuto teorico di trigliceridi degli ECN 42 e della nota specifica per l'applicazione del metodo per la determinazione dei trigliceridi e introduzione del metodo per la valutazione organolettica dell'olio d'oliva adottata dal COI con la risoluzione RIS-2/71-IV/94;

Vista la Risoluzione RIS-2/72-IV/95, del 1^o giugno 1995, con la quale il COI ha adottato la Norma commerciale applicabile all'olio d'oliva ed all'olio di sansa d'oliva che introduce il metodo COI/T.20/Doc. n° 16 "Determinazione degli stereni negli olii vegetali raffinati" (in sostituzione del metodo COI/T.20/Doc. n° 12 "Determinazione degli idrocarburi steroidei negli olii vegetali") e soppressione della determinazione del rapporto R2 di idrocarburi steroidei per l'identificazione di olii desterolizzati;

Considerando la proposta del Sottocomitato di Chimica Oleicola, avanzata durante la sua 39^a riunione, di portare il limite massimo del tenore in acidi grassi trans degli olii d'oliva vergini commestibili da 0,03 a 0,05% e di confermare tale limite;

DECIDE

La Norma commerciale applicabile all'olio d'oliva ed all'olio di sansa d'oliva COI/T.15/NC n° 2/Rev.3 del 24 novembre 1995, sostituisce ed abroga la Norma commerciale applicabile all'olio d'oliva ed all'olio di sansa d'oliva COI/T.15/NC n° 2/Rev. 2 del 1° giugno 1995.

I Membri sono pregati di prendere ogni appropriata disposizione, secondo la loro legislazione, per l'applicazione della Norma adottata e di comunicarla al Segretariato Esecutivo appena intervenuta.

I Governi degli Stati non Membri interessati al commercio internazionale degli oli d'oliva e degli oli di sansa di oliva sono pregati di prendere in considerazione la Norma adottata e di adattare le loro regolamentazioni alle sue disposizioni.

Fez (Regno del Marocco), 24 novembre 1995.

